



In punto: impugnazione di deliberazione di modifica dello statuto

## CONCLUSIONI

Il Procuratore dell'Appellante ha così concluso:

Nel merito: in riforma dell'appellata sentenza n. 46/2006 del 13.6.2006 Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, previo ogni necessario accertamento, annullare, dichiarare nulla, invalida ed inefficace, per i motivi indicati in narrativa, la deliberazione 17.2.2002 di approvazione dello Statuto della Regola di Casamazzagno.

Con vittoria di spese del presente e del primo grado di giudizio.

Il Procuratore dell'Appellata ha concluso:

Nel merito : sia respinto l'appello proposto dal regoliere Zanderigo Rosolo Giandomenico e conseguentemente sia confermata la sentenza n. 46/06 pronunciata il 10.6-13.6.06 dal Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, salvo che per la parte riguardante la compensazione integrale delle spese di causa;

in ogni caso: sia condannato l'appellante al pagamento integrale delle spese di causa relative sia al I che al II grado di giudizio o, in subordine, sia condannato al pagamento delle spese di causa del presente giudizio, oltre a CAP ed IVA.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

*In fatto* – Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2002, Giandomenico Zanderigo Rosolo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, la Regola (Comunione Familiare) di Casamazzagno (di seguito, Regola) e, assumendo di essere regoliere in quanto discendente da un'antica famiglia originaria di Casamazzagno di Cadore, impugnava la deliberazione del 17 febbraio 2002, con la quale l'assemblea dei regolieri aveva definitivamente approvato il nuovo Statuto della Regola, modificando le precedenti disposizioni, in vigore dal 1989. Descriveva l'iter seguito per pervenire all'adozione del nuovo laudo, inviato per il controllo preventivo alla Regione Veneto, che con nota del 27 luglio 2001 aveva formulato alcuni rilievi in ordine alle modifiche apportate. Affermava poi che con la deliberazione impugnata l'assemblea dei regolieri aveva disatteso tali rilievi, confermando nella sostanza il nuovo testo dello Statuto; la deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, era stata pubblicata mediante affissione in forma riassuntiva all'Albo della Regola in data 12 marzo 2002, mentre la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune era

فصل من مذكرات  
6/15

avvenuta il 25 marzo 2002, oltre il termine previsto dall'art. 13 L.R. Veneto 19 agosto 1996 n. 26.

L'attore impugnava quindi la deliberazione del 17 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 23 c.c., per i motivi di seguito in sintesi esposti : **1)** violazione delle norme relative al procedimento di approvazione delle modifiche statutarie, atteso che: a) la convocazione delle assemblee era avvenuta sulla base di un elenco dei regolieri non esecutivo, in quanto opposto *ex art.* 49 dello Statuto e oggetto di impugnazione innanzi al medesimo Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, sicché alcuni regolieri (tra i quali lo stesso Zanderigo Rosolo) erano stati illegittimamente esclusi; b) la votazione e la discussione erano avvenute senza le garanzie di cui all'art. 20 dello Statuto, con arbitrari condizionamenti da parte dell'organo amministrativo, che aveva preteso di predeterminare la durata degli interventi e la forma degli stessi; **2)** violazione dei principi di cui all'art. 3 l. n. 97/1994 e dalla L.R. Veneto n. 26/1996 con riferimento al diritto di partecipazione e rappresentanza del "fuoco-famiglia" in seno alla comunione familiare, sia in ragione del fatto che il nuovo Statuto attribuiva il diritto di partecipare alla Regola alle persone adulte di sesso maschile (art. 9), anziché alla famiglia, sia perché le nuove disposizioni statutarie avevano eliminato ogni necessaria stabile relazione con il territorio da parte della famiglia regoliera; **3)** elusione del c.d. principio maggioritario in senso alla formazione collettiva, determinata dalla facoltà per il capofamiglia di conferire delega annuale in bianco ad altri soggetti, senza alcun limite; **4)** violazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 29 e 42 Cost., attesa la disparità di trattamento delle donne (escluse dalla partecipazione alla gestione del patrimonio collettivo, pur se titolari di diritti reali, nonché prive della facoltà di costituire una propria famiglia avente diritto a far parte della Regola).

che la Regola di Casamazzagno ha già ottenuto la personalità giuridica di diritto privato in forza di un atto legislativo, se è vero che il legislatore nazionale, allorché ha dettato le nuove disposizioni per le zone montane (l. 31 gennaio 1994 n. 97), ha voluto che il riconoscimento delle organizzazioni montane, delle comunioni familiari e delle regole, da parte delle regioni, avvenisse previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari, agli utenti aventi diritto e ai beni oggetto delle gestione comunitaria (art. 3, comma 1, lett. a) l. cit.).

In buona sostanza – ha osservato l'appellante – il legislatore nazionale ha inteso attribuire alle regioni un potere di verifica di taluni presupposti di contenuto sostanziale, potere che' va riconosciuto, sia pure per via interpretativa, ponendo mente alla *ratio legis*, anche quando le modificazioni degli originari atti costitutivi o degli statuti siano intervenuti in un momento successivo al riconoscimento della soggettività giuridica per atto legislativo.

Il secondo motivo di critica della decisione impugnata concerne il tema delle modifiche statutarie introdotte dagli artt. 9 e 10 dello Statuto, poiché il giudice di primo grado ha ritenuto che le nuove disposizioni non violino il principio secondo cui la partecipazione e la rappresentanza all'interno della Regola spetta al "fuoco-famiglia", non già ai singoli. L'art. 8 dello Statuto del 1989 stabiliva che il diritto di far parte della Regola spettava alla famiglia regoliera, intesa come l'insieme dei "discendenti in linea paterna delle famiglie originarie, con le loro consorti, i quali abbiano comune abitazione e fuoco in Comelico Superiore". La titolarità in capo alla famiglia regoliera dei diritti spettanti in seno alla Regola – ha sostenuto l'appellante – era confermata dalle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 4 (delega per la rappresentanza della famiglia regoliera), nell'art. 14 (diritti dei regolieri), nell'art. 15 (diritti della famiglia emigrata), nell'art. 16 (altre famiglie aventi diritto al fabbisogno, al

pascolo, al legnatico, ecc.). L'art. 9 dello Statuto approvato con le deliberazioni impugnate riconosce, invece, la qualifica di famiglia regoliera "alle persone adulte di sesso maschile che, direttamente o per via ereditaria, abbiano sempre goduto pacificamente di tutti i diritti propri dei Regolieri". L'attuale testo dell'art. 10 dello Statuto consente altresì l'assunzione della qualifica di regoliere al figlio di un regoliere, maggiore di età, celibe e senza figli, che abbia trasferito altrove la residenza, in violazione della legislazione nazionale e regionale dettata in materia di comunioni familiari montane. Viene dunque criticato dall'appellante l'assunto del giudice *a quo*, secondo cui il riferimento alla "persona adulta di sesso maschile", piuttosto che alla famiglia, avrebbe un rilievo soltanto terminologico, giacché la nuova definizione pone l'accento sui diritti di rappresentanza piuttosto che su quelli di partecipazione, come pure l'affermazione secondo cui la scelta operata dall'assemblea dei regolieri di ampliare il concetto di famiglia, sino a ricomprendervi anche singoli soggetti maschi celibi, non sarebbe sindacabile da parte del giudice, in quanto inciderebbe su scelte rimesse alla discrezionalità dell'ente. Assume infatti l'appellante che il diritto di partecipazione (alla Regola) e il diritto di rappresentanza (in seno alla Regola) non sono tra loro fungibili o sovrapponibili, giacché il primo inerisce alla partecipazione all'ente, il secondo attribuisce nell'ambito di ogni nucleo familiare partecipante il potere di rappresentanza nell'assemblea: il primo spetta dunque alla famiglia, il secondo a uno dei soggetti (maschi adulti) di ciascuna famiglia. E poiché della Regola fanno parte le famiglie tradizionalmente intese come "fuochi-famiglie", risulterebbe evidente la violazione degli artt. 3 l. n. 97/1994 e 2 L.R. Veneto n. 26/1996.

Il terzo motivo di censura è incentrato sulla reiezione del profilo di impugnazione della deliberazione 17 febbraio 2002 relativo all'eliminazione

dall'art. 9 dello Statuto dell'inderogabile presupposto della residenza del regoliere nel Comune di Comelico Superiore. In virtù delle antiche consuetudini e del previgente Statuto erano sempre stati iscritti nell'elenco dei regolieri coloro che, pur dimorando fuori dal Comune sopra indicato, non avessero manifestato l'intenzione di emigrare definitivamente, avendo conservato l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Comelico Superiore. Per coloro che di fatto risiedevano altrove, l'art. 21, comma 3, dello Statuto previgente stabiliva una condizione di favore, giustificando l'assenza di costoro dall'assemblea e la connessa riduzione del numero legale. L'art. 11 lettera b) dello Statuto approvato con la deliberazione impugnata stabilisce, invece, la conservazione della qualifica di regoliere in capo a colui che per cinque anni consecutivi abbia partecipato una sola volta alle assemblee, pur se non residente nel Comune di Comelico Superiore, sancendo dunque l'eliminazione del requisito dell'iscrizione all'anagrafe del Comune di Comelico Superiore. Poiché l'art. 3 l. n. 97/1994 menziona le famiglie originarie "stabilmente stanziate sul territorio" e l'art. 2, comma 2, lett. c), L.R. Veneto n. 26/1996 pone quale requisito necessario (ai fini della ricostituzione delle Regole e dell'attribuzione alle stesse della personalità giuridica di diritto privato) che i "fuochi-famiglia" o i nuclei familiari proprietari siano stabilmente stanziati sul territorio della Regola, risulterebbe palese la violazione di legge operata dalla modifica statutaria sopra indicata.

Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa esclude che le nuove norme statutarie violino il principio di rappresentanza per "fuochi-famiglia", poiché il nuovo testo dell'art. 10 dello Statuto consente al regoliere di farsi rappresentare non soltanto dal coniuge o da altro membro della propria famiglia, ma anche da un qualsiasi altro regoliere, senza porre alcun limite al numero delle deleghe.

Di qui la sostanziale vanificazione del principio maggioritario, che dovrebbe informare qualsiasi formazione collettiva.

Il quinto motivo di appello investe, infine, la carenza di motivazione della decisione impugnata avuto riguardo alla dedotta violazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost. in relazione al trattamento deteriore che le disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 del nuovo Statuto riservano alle donne, dal momento che solo il figlio maschio maggiorenne di un regolare ha titolo per far parte della Regola. E ancora, posto che la Regola non apprende il patrimonio immobiliare dei propri membri, patrimonio che resta dunque (sia pure nei limiti dei vincoli di destinazione) bene di proprietà personale, l'esclusione delle donne dal diritto di partecipazione alla gestione del patrimonio collettivo, ancorché le stesse siano titolari di diritti reali su determinati beni, si traduce – secondo l'appellante – in un'illegittima limitazione del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 42 Cost.

Lo Zanderigo Rosolo ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento della deliberazione 17 febbraio 2002.

Costituitasi in giudizio, la Regola di Casamazzagno ha resistito all'impugnazione *ex adverso* proposta, chiedendo la reiezione dell'appello e la pronuncia di condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

L'appellata ha negato anzitutto l'esistenza di un potere di controllo della Regione Veneto sullo Statuto della Regola stessa, stante l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 361/2000. In ordine al secondo motivo di gravame, ha contestato che la nuova formulazione dell'art. 9 dello Statuto deroghi alla nozione di famiglia delineata dall'art. 29 Cost., poiché la modifica deliberata si limita ad accordare al figlio che si separi dall'originario nucleo familiare, per andare a vivere da solo o per instaurare una convivenza *more*

*uxorio*, il diritto di creare il c.d. fogher. L'appellata ha inoltre contestato la fondatezza del terzo motivo di appello, sul rilievo che il nuovo art. 9 dello Statuto ha inteso superare la precedente distinzione tra residenza anagrafica e residenza di fatto, attribuendo rilievo all'effettiva partecipazione alla vita regoliera dei discendenti delle famiglie originarie.

E' stata poi dedotta l'insussistenza della violazione del principio di rappresentanza per fuochi-famiglia, come pure è stata posta in evidenza la positiva rilevanza dell'istituto della delega, volta (anche) a coinvolgere più direttamente le donne nella rappresentanza del "fuoco-famiglia".

Da ultimo, con riferimento alla prospettata violazione dei principi costituzionali in tema di divieto di discriminazioni basate su distinzioni di sesso, l'appellata ha contrastato l'assunto avversario, rilevando che : a) il soggetto della Regola è sempre il "fuoco-famiglia", all'interno del quale la posizione della madre e della figlia è paritetica; b) il rappresentante del "fuoco-famiglia", che in forza di un'antica consuetudine può essere unicamente un maschio, non rappresenta solo se stesso, bensì gli interessi della famiglia, e può delegare la moglie o la figlia convivente a rappresentare il "fuoco-famiglia" all'interno della Regola; c) la figlia di famiglia regoliera che sposi ovvero conviva con un maschio discendente da famiglia regoliera acquista la qualità di appartenente al "fuoco-famiglia".

All'udienza del 23 febbraio 2012, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta dal in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

*In diritto* – E' opportuno esaminare anzitutto due questioni preliminari di rito, dedotte dall'appellata nella comparsa conclusionale depositata il 12 aprile 2012, nella quale si eccepisce la nullità della sentenza impugnata dallo Zanderigo Rosolo, atteso il mancato intervento obbligatorio del p.m. nel



giudizio di primo grado, in relazione agli artt. 23 c.c. e 70 comma 1° n. 1) c.p.c., nonché la violazione dell'art. 50-bis c.p.c., dal momento che la causa avrebbe dovuto essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, anziché dal giudice monocratico.

E' noto che l'impugnativa di cui all'art. 23 c.c., promossa dall'odierno appellante, avrebbe potuto essere proposta (anche) dal p.m., che non è intervenuto nel giudizio di primo grado svoltosi innanzi al tribunale in composizione monocratica, nonostante il disposto dell'art. 50-bis comma 1° n. 1) c.p.c.

Su quest'ultimo punto è appena il caso di notare che l'art. 50-quater c.p.c. prevede che le disposizioni di cui agli artt. 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice e che in relazione alla nullità derivante dalla loro inosservanza trova applicazione l'art. 161 comma 1° c.p.c., sicché tale vizio della decisione si converte in motivo di impugnazione, senza che venga a prodursi l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, se il giudice dell'impugnazione sia investito anche del merito (v. Cass. civ., sez. un., 25-11-2008, n. 28040). E poiché l'appellata nella comparsa di risposta non ha fatto il benché minimo cenno a tale motivo di nullità della sentenza gravata, è evidente che l'eccezione risulta inammissibile, in quanto la proposizione della stessa quale motivo di gravame è palesemente tardiva.

In ordine al mancato intervento (obbligatorio, ai sensi degli artt. 69 e 70 c.p.c.) del p.m., va registrato l'orientamento della S.C., secondo cui "Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del p.m. [...], l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di

gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione." (così, Cass. civ., sez. III, 31-03-2011, n. 7423, nonché Cass., sez. II, 06-03-1992, n. 2699 in tema di querela di falso, Cass., sez. I, 23-02-2000, n. 2073 con riferimento al giudizio in tema di brevetti, e Cass., sez. I, 03-05-2000, n. 5504, in relazione al procedimento *ex art. 2409 c.c.*).

Va dunque esclusa la fondatezza dell'eccezione di cui si discorre, in quanto anch'essa affetta da inammissibilità, per essere stata tardivamente dedotta dall'appellata.

Passando ora all'esame del primo motivo di appello, ritiene il Collegio che correttamente il giudice di prime cure ha escluso la necessità della preventiva approvazione, da parte della Giunta regionale, delle modifiche statutarie apportate dall'assemblea della Regola di Casamazzagno per effetto della deliberazione impugnata dallo Zanderigo Rosolo. Il testo dell'art. 2 d.p.r. n. 361/2000 prevede infatti espressamente che il controllo preventivo dell'ente a ciò deputato non debba aver luogo nel caso in cui il riconoscimento della personalità giuridica di fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato sia già stato conseguito in forza di un atto legislativo, come è senza dubbio avvenuto per la Regola di Casamazzagno, che l'art. 2 comma 1 L.R. n. 26/1996 riconosce persona giuridica di diritto privato in forza del richiamo alla L.R. 3 maggio 1975, n. 49 (abrogata dall'art. 18 della citata L.R. n. 26/1996).

E' evidente che – come ha rilevato il giudice di primo grado – anche le modifiche apportate agli statuti di Regole alle quali, come nel caso di specie, la personalità giuridica di diritto privato sia stata attribuita *ex lege* devono essere poste in essere nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente, segnatamente dei principi stabiliti dall'art. 3 comma 1 lett. b) X

l. n. 97/1994, ma l'eventuale contrasto dei laudi con le norme non suscettibili di essere derogate dall'autonomia statutaria ben può essere oggetto di impugnazione.

Non sembra dunque decisiva l'argomentazione dell'appellante, secondo cui, ove non si ritenesse operante il controllo preventivo della regione anche per le modifiche statutarie di Regole che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata per atto legislativo, "si consentirebbe all'ente, attraverso la possibilità di apportare modifiche allo Statuto immediatamente dopo il riconoscimento, di eludere i principi posti dal legislatore nazionale" (p. 6 dell'atto di citazione d'appello).

Non potendo dunque trovare applicazione, neppure in via interpretativa, il sistema di controllo preventivo delle modifiche statutarie previsto dall'art. 2 comma 1 d.p.r. n. 361/2000, la prima delle censure mosse dall'appellante va disattesa.

Prima di esaminare gli altri motivi di gravame, è utile osservare che nell'ordinanza n. 917/1988 la Corte Costituzionale – adita dal Pretore di Cortina d'Ampezzo circa la legittimità di alcune disposizioni del laudo delle regole d'Ampezzo, in relazione agli art. 2, 3 e 44, 2° comma, Cost. – pur dichiarando inammissibile la questione, in quanto relativa a un atto non avente forza di legge, ebbe a rilevare che "non può lo statuto di una comunione familiare derogare ad una norma di legge, salvo quanto genericamente rimesso dalla legge all'autonomia delle parti" e che le consuetudini che disciplinano le comunioni familiari assumono sempre una posizione subordinata rispetto alla legge, non potendo dunque mai derogare ad essa.

La delicata questione dell'individuazione dei confini dell'area entro la quale l'autonomia statutaria dell'odierna appellata può espandersi non può non

tener conto, ad avviso di questo Collegio, della disciplina introdotta dalla legge quadro n. 97/1994 e dalla L.R. n. 26/1996. Quest'ultima ha dettato le norme di riordino delle Regole, stabilendo espressamente all'art. 4, quale limite all'autonomia statutaria, la necessità del rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente, nel quale devono evidentemente essere ricomprese anche le disposizioni rinvenibili nelle leggi sopra citate e nelle norme consuetudinarie proprie delle Regole, ovviamente purché si tratti di consuetudini non *contra legem*.

Tanto premesso, va rilevato che il secondo motivo di appello investe il tema della titolarità del diritto di far parte della Regola di Casamazzagno.

E' opportuno osservare che il previgente art. 8 dello Statuto del 1989, in adesione a una consuetudine millenaria, attribuiva il diritto di far parte delle Regole alle famiglie "che hanno sempre goduto pacificamente di tutti i diritti propri dei Regolieri, concessi dagli organi legittimi della Regola stessa.". La norma statutaria proseguiva precisando che "Costituiscono una famiglia regoliera tutti i discendenti in linea paterna dalle famiglie originarie, con le loro consorti, i quali abbiano in comune abitazione e fuoco in Comelico Superiore."

L'art. 9 dello Statuto approvato con la deliberazione impugnata, dopo aver ribadito nel suo *incipit* che "Il diritto a far parte della Regola è basato sul vincolo agnazio con gli antichi originari di Casamazzagno", dispone che tale diritto spetta alle "persone adulte di sesso maschile che, direttamente o per via ereditaria, abbiano sempre goduto pacificamente di tutti i diritti propri dei Regolieri, concessi dagli Organi legittimi della Regola e creino una propria famiglia, *anche mediante la sola separazione da quella paterna e la creazione di una propria residenza.*" (il corsivo è di chi scrive).

Diversamente da quanto ha ritenuto il giudice *a quo*, la questione non si risolve affatto in una disputa di natura meramente terminologica, dal momento che la sostituzione del sostantivo "famiglia" con il sintagma "persone adulte di sesso maschile" comporta, nel contesto della norma statutaria di cui si discorre, un'illegittima estensione della titolarità del diritto di far parte della Regola, titolarità da sempre attribuita al "fuoco-famiglia", costituito da quella pluralità di soggetti che – come è noto – l'art. 29 Cost. definisce "società naturale fondata sul matrimonio". Nella modifica statutaria di cui si discorre, nella nozione di famiglia viene infatti ad essere ricompresa anche la situazione soggettiva del maschio adulto celibe, che, nonostante l'assenza di una convivenza matrimoniale, può vedersi riconosciuto il diritto di fare ingresso nella Regola di Casamazzagno per il solo fatto di aver lasciato la casa paterna e stabilito la propria residenza altrove.

Ebbene, sarebbe davvero arduo negare che uno dei caratteri essenziali della famiglia – tanto nell'accezione di istituzione fondata sul matrimonio quanto nell'accezione di "gruppo sostanzialmente retto sul consenso dei due *partners* fondatori e sulla composizione dei loro interessi individuali" – non debba esser colto anzitutto nella comunanza di vita di almeno due soggetti.

In buona sostanza, un adulto celibe non dà luogo a una famiglia per il solo fatto di aver lasciato la casa paterna per andare a risiedere altrove.

Il profilo di illegittimità dell'art. 9 dello Statuto è duplice: è infatti palese il contrasto sia con la nozione di "famiglia" di cui all'art. 29 Cost., sia con l'antica norma consuetudinaria propria dell'istituzione regoliera, che pacificamente attribuisce al "fuoco-famiglia" la titolarità del diritto di far parte della Regola stessa.

Si consideri altresì che la L.R. n. 26/1996 stabilisce all'art. 1 comma 2 che sono da considerare Regole le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari

proprietarie di un patrimonio collettivo, inalienabile, indivisibile e non suscettibile di usucapione. Il che elimina ogni dubbio sull'illegittimità dell'art. 9 dello Statuto della Regola di Casamazzagno, sotto il profilo di cui si è detto finora, giacché l'autonomia statutaria dell'ente non può spingersi, in contrasto con l'art. 29 Cost., con la L.R. n. 26/1996 e con le norme consuetudinarie, a considerare "famiglia" una realtà fattuale e giuridica che tale non è, ai fini dell'individuazione di criteri di appartenenza alla Regola (non del diverso profilo di rappresentanza all'interno dell'istituzione regoliera).

Anche il terzo motivo di gravame appare fondato, dal momento che gli artt. 9 e 10 dello Statuto approvato con deliberazione del 17 febbraio 2002 hanno eliminato il requisito di qualsiasi relazione della famiglia regoliera con il territorio del Comune di Comelico Superiore e l'art. 11 prevede la perdita della qualifica di regoliere in capo a colui che, "anagraficamente residente fuori dal Comune di Comelico Superiore", per cinque anni consecutivi non abbia partecipato alle assemblee.

Non è superfluo osservare che l'art. 8 dello Statuto previgente prevedeva che i discendenti in linea paterna dalle famiglie originarie, con le loro consorti, avessero "comune abitazione e fuoco in Comelico Superiore" e anche l'art. 9 riaffermava la necessità che il regoliere avesse la residenza nel Comune di Comelico Superiore, benché stabilisse che la temporanea assenza per ragioni di lavoro non comportava l'eliminazione dell'iscrizione nell'Elenco dei regolieri.

La legge quadro n. 97/1994 ha ribadito la necessità di uno stabile stanziamento delle famiglie regoliere sul territorio, dal momento che, nell'attribuire alle regioni potestà legislativa in tema di riordino delle organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali, precisa all'art. 3, lettera b), punto 2) che, "ferma restando l'autonomia statutaria delle

organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri di appartenenza e sono rette anche da antichi laudi e consuetudini”, le regioni disciplinano, tra gli altri, i profili relativi alle “garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie *stabilmente stanziati sul territorio sede dell’organizzazione*, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate” (il corsivo è di chi scrive). A conferma di ciò si consideri che la L.R. n. 26/1996, nel delineare le condizioni per la ricostituzione delle Regole, esige, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, l’elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni silvo-agro-pastorali stabilmente stanziati sul territorio della Regola, confermando l’inderogabilità del requisito in esame, positivamente affermato dall’ordinamento giuridico vigente.

Venendo ora all’esame del quarto motivo di appello, si ritiene che nessuna violazione di legge o contrasto con norme consuetudinarie caratterizzanti la realtà dell’istituzione regoliera sia ravvisabile nell’assenza di limiti al numero delle deleghe di durata annuale che ciascun regoliere ha facoltà di portare in assemblea, ove si consideri che anche nel previgente Statuto la delega era prevista, sia pure in favore dei soli membri della famiglia del delegante, per il medesimo lasso temporale, e che nella fattispecie in esame il meccanismo della delega, normalmente utilizzato in qualsiasi ente collettivo, non incide sul diritto di far parte dell’istituzione regoliera, bensì unicamente sulla rappresentanza in assemblea del regoliere, rispetto alla quale non si ravvisa il profilo di illegittimità denunciato dall’appellante mediante un generico riferimento al principio maggioritario che governa l’assemblea della Regola.

Di macroscopica evidenza è invece la fondatezza del quinto motivo di gravame, attesa la palese violazione, ad opera dell’art. 9 dello Statuto approvato con la deliberazione impugnata, degli artt. 2 e 3 Cost., sotto il

profilo della disparità di trattamento tra componenti di sesso maschile e componenti di sesso femminile all'interno di quella particolare formazione sociale costituita dalla famiglia regoliera. E' sufficiente considerare che il diritto di far parte della Regola è attribuito a persone adulte di sesso maschile che abbiano creato una propria famiglia o si siano soltanto separate da quella paterna. In forza di quanto prevede l'art. 10 dello Statuto, possono essere iscritti nell'elenco dei regolieri : a) il figlio maschio legittimo, legittimato, riconosciuto o adottato che abbia raggiunto la maggiore età e viva separato dalla famiglia paterna; b) il figlio maschio maggiore di età riconosciuto solo dalla madre che sia figlia di un regoliere, purché sia conservato il cognome dell'avo materno; c) la vedova di un regoliere con i figli maschi minori di età, fino a quando perduri lo stato di vedovanza e tutti i figli maschi abbiano raggiunto la maggiore età.

Si tratta di previsioni statutarie che, benché derivanti da un'antica consuetudine volta alla conservazione del cognome paterno e a riservare l'amministrazione del patrimonio comune ai maschi della famiglia che abbiano raggiunto la maggiore età, risultano ispirata a regole non più coerenti con i principi dell'ordinamento, in particolare con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost., senza dubbio preminente rispetto alle norme consuetudinarie, come i giudici della Consulta hanno avuto occasione di precisare nell'ordinanza n. 917/1988, in precedenza citata, e secondo quanto stabilito dall'art. 4 L.R. n. 26/1996, che – come si è già avuto modo di rilevare – subordina la validità delle norme di matrice statutaria al rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente.

Si ritiene non possa sul punto essere condivisa la motivazione del giudice di prime cure, che ha ritenuto di doversi arrestare di fronte al sindacato di



conformità di una norma consuetudinaria rispetto ai principi costituzionali, per evitare di incorrere nel vizio di ultrapetizione, “essendo stata dedotta in giudizio l’illegittimità della sola deliberazione assembleare approvativa del nuovo Statuto” (p. 15 della sentenza impugnata).

E’ sufficiente osservare che la deliberazione impugnata ha introdotto all’art. 9 una modifica dello Statuto della Regola di Casamazzagno nettamente peggiorativa della già deteriore condizione delle componenti di sesso femminile del “fuoco-famiglia”, là dove attribuisce soltanto all’adulto di sesso maschile, anziché alla comunione familiare, il diritto di far parte della Regola.

Per le ragioni finora esposte, la deliberazione assunta il 17 febbraio 2002 dall’assemblea della Regola di Casamazzagno va annullata, ai sensi dell’art. 23 c.c.

La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio non può che seguire la previsione di cui all’art. 91 c.p.c., attesa la soccombenza dell’appellata.

**P.Q.M.**

definitivamente decidendo nella causa n. 1774/2007 R.G., promossa in grado d’appello da Giandomenico Zanderigo Rosolo, nei confronti della Regola di Casamazzagno, avverso la sentenza n. 46/2006 del Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore,

- accoglie l’appello proposto da Giandomenico Zanderigo Rosolo avverso la sentenza n. 46/2006 del Tribunale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, e per l’effetto annulla la deliberazione assunta dall’assemblea della Regola di Casamazzagno in data 17 febbraio 2002, avente ad oggetto l’approvazione delle modifiche dello Statuto;
- condanna la Regola di Casamazzagno al pagamento in favore di

Giandomenico Zanderigo Rosolo delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate quanto al procedimento di primo grado in € 325,00 per spese, € 1.890,00 per diritti e € 4.800,00 per onorari, oltre accessori e rimborso forfetario, e quanto al presente procedimento in € 380,00 per spese, € 1.233,00 per diritti e € 4.200,00 per onorari, oltre accessori e rimborso forfetario.



Così deciso a Venezia, in camera di consiglio, il 17 maggio 2012.

il Consigliere estensore

il Presidente

dott. Paola Di Francesco

dott. Vittorio Rossi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carla Greco  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Venezia,



11 SET 2012


IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Carla Greco



IL CASO.it

DATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi 1...1...SET...2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carla Greco  


COPIA CONFORME ALL'OTICIALE  
28 SET 2012

INSEDIAMENTO  
MAGGIORILE  
14 SET 2012